


**CITTÀ DI VIBO VALENTIA**  
**SETTORE 6 - SERVIZIO1-UFFICIO 3**

Tel. 0963599286 - cell.3287609287



**ORDINANZA N. 37**  
**DEL 04.11.2016**

**Oggetto:** Rimozione - Bonifica - messa in sicurezza di un tetto di copertura in eternit - legge 257/1992 – Legge Regione Calabria n. 14/2011 - Immobile sito in Vibo Valentia Marina individuato al foglio 11 particella 999 del Catasto Terreni, Piazza Capannina n. 3, – Proprietario sig. Baldo Filippo Leonardo nato a Vibo Valentia il 10/01/1931 e residente a Vena Superiore (VV) in via Scannapieco, 29.

**IL SINDACO**

**Premesso:**

che in data 11/10/2016 prot.46687 perveniva a Questo Ente, un messaggio di Posta Certificata prot.6605 del 10/10/2016 da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con il quale si segnalava un intervento consequenziale ad eventi meteorici avversi che hanno causato lo schianto parziale al suolo di un tetto di copertura in eternit posto su di un fabbricato ubicato in Piazza Capannina, 3 di Vibo Marina.

**Visto** che detto fabbricato ricade, per come individuato al Catasto terreni del Comune di Vibo Valentia al foglio 11 particella 999;

**Visto** che nella sopra citata nota si evince che il tetto è costituito di materiale contenente amianto in forma di cemento amianto e che il proprietario risulta essere il sig. Baldo Filippo Leonardo nato a Vibo Valentia il 10/01/1931 e residente a Vena Superiore (VV) in via Scannapieco, 29;

**Visto** che parte del materiale contenente cemento amianto è stato confinato in un magazzino in disponibilità del sig. Baldo Filippo Leonardo, e che un altro quantitativo dello stesso materiale risulta depositato nel sottotetto dello stesso immobile;

**Visto** che la vicinanza del cemento amianto ad altre abitazioni e che la zona è esposta a moti convettivi di vento e si possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna

(soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni d'acqua). In particolare per l'esposizione ad agenti atmosferici, subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali. Si configura un rischio sanitario dannoso per la salute, ai sensi della legge 27 marzo 1992 n. 257;

**Considerato che:**

- il cemento- amianto sotto forma di lastre di eternit è classificabile in base al par. 4 del D.M. 06/09/1994, come danneggiato, che è quindi necessario un intervento di rimozione, e, alla bonifica del sito o all'incapsulamento e comunque alla sua messa in sicurezza, nel rispetto della normativa vigente, previa approvazione del piano di lavoro da parte della locale Azienda Sanitaria Provinciale.

- nel tempo il proprietario dell'immobile di che trattasi non ha provveduto ad attivare il programma di controllo al fine dell'accertamento della valutazione del rischio in base al DM del 1994, ne a nominare la figura di un responsabile, ne a depositare la scheda di auto notifica, in qualità di proprietario, per il censimento di edifici con presenza di materiali contenenti amianto, e, che tali inadempienze sono sanzionabili in base alla L.R. n. 14/2011 giusta Ordinanza del Sindaco n. 94 del 04/11/2010, O.S. n. 95 del 09/11/2011, O.S. 10 del 08/04/2016, O.S. n. 17 del 27/06/2016 e Delibera della G.M. n. 340 del 24/11/2011;

**Visto** il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 “ Testo Unico delle leggi sanitarie “;

**Visto** il D.lgs 15 agosto 1991, n. 277;

**Vista** la legge 27 marzo 1992 n. 257 ( norme relative alla cessazione dell'amianto );

**Visto** il D.M. 6 settembre 1994 ( normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992 n.257;

**Visto** il D.lgs 25 luglio 2006, n. 257;

**Visto** la L.R. Calabria n. 14/2011;

**Visto** Le OO.SS. n. 94 del 04/11/2010, n. 95 del 09/11/2011, n. 10 del 08/04/2016, n. 17 del 27/06/2016;

**Visto** il D.lgs 152/06;

**Visto** il D.lgs 10 settembre 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed in

stesso TUEL e dell'art. art. 54, comma 4, come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008, n. 92, conv. in L. n. 125/2008);

## **ORDINA**

Al sig. Baldo Filippo Leonardo nato a Vibo Valentia il 10/01/1931 e residente a Vena Superiore (VV) in via Scannapieco, 29, in qualità di proprietario, un immediato intervento per la valutazione del rischio e l'attivazione di un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo il rischio per la salute umana;

Nell'immediatezza, dalla data di notifica della presente Ordinanza, la (art. 4 comma 4° D.M. 06/09/1984) designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto e di darne tempestiva comunicazione con le generalità complete del designato/a all'ASP di Vibo Valentia ed al Servizio Ambiente del Comune di Vibo Valentia;

Nelle more di una definitiva rimozione per come previsto dalla L.R. Cal. N.14/2011, **LA RIMOZIONE, BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA O ALLA SOVRACOPERTURA O L'INCAPSULAMENTO** del materiale contenente amianto in forma di cemento amianto ( rifiuti di un tetto di copertura) posto nell'immobile, catastalmente non identificato in area di proprietà del Demanio marittimo) ubicato in Vibo Marina in Piazza Capannina n. 3.

Seguendo, previa richiesta del piano di lavoro, le indicazioni che verranno impartite dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica – C.so Vittorio Emanuele III Vibo Valentia.

## **RICORDA**

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite da ditta specializzata di cui all'art. 10 del dl n. 361/1987 ed iscritta ad apposito albo;

Tutte le operazioni, dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa vigente e seguendo le indicazioni impartite dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale;

Nel caso di rimozione i rifiuti dovranno essere conferiti presso idoneo centro di smaltimento autorizzato, presentando successivamente idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.

## **AVVERTE**

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio

## **DISPONE**

- La notifica della presente ordinanza per gli adempimenti di competenza al sig.

Baldo Filippo Leonardo nato a Vibo Valentia il 10/01/1931 e residente a Vena Superiore (VV) in via Scannapieco, 29.

- Al Comandante della Polizia Municipale di Vibo Valentia;
- Al Direttore del Dipartimento Prevenzione Igiene e Salute Pubblica ASP Vibo Valentia;
- Al Sig. Prefetto della Prefettura di Vibo Valentia;

La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'esatta esecuzione della presente ordinanza.

## **INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notifica.

Che responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio D.ssa Adriana Teti;

Che per qualsiasi informazione è possibile contattare il P.I. Leoluca Prestia del Servizio Ambiente con ufficio in Piazza Martiri D'Ungheria n. 1 Vibo Valentia – tel. 0963599286 cell. 3287609287 che riceve previo appuntamento telefonico da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente ordinanza dovrà essere relazionato alla scrivente amministrazione entro 10 giorni dalla realizzazione dei lavori, specificando dettagliatamente gli interventi attuati.

Vibo Valentia li 02/11/2016

**Il Sindaco**  
Dr. Elio Costa

